

**Relazione illustrativa e relazione tecnico - finanziaria al contratto decentrato integrativo 2021 del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale
(Articolo 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO I - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione

Ipotesi di contratto: 3 dicembre 2021

Contratto decentrato: 17 dicembre 2021

Periodo temporale di vigenza

Anno 2021

Composizione della delegazione trattante

a) Parte pubblica(Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 47/17 del 26 gennaio 2021):

Segretario generale, con funzioni di Presidente

Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali

Dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia

b) Parte sindacale:

Organizzazioni sindacali ammesse: CGIL, CISL, UIL

Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL, CISL, UIL

Soggetti destinatari

Dirigenti dell'Assemblea legislativa regionale

Materie trattate dal Contratto decentrato Integrativo

Destinazione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Certificazione dell'Organo di controllo interno

Il Collegio dei revisori dei conti ha rilasciato la certificazione il 9 dicembre 2021

Piano della performance

L'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) demanda all'Assemblea legislativa regionale l'approvazione del programma annuale e triennale di attività e di gestione, che deve essere effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio. Il medesimo articolo 14 stabilisce, inoltre, che tale programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive e i criteri ai quali le strutture devono attenersi e precisa le risorse, le strutture ed i poteri conferiti ai dirigenti per la realizzazione del medesimo programma.

L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) dispone poi che, per l'Assemblea legislativa regionale, il programma annuale triennale previsto dall'articolo 14 della legge regionale 14/2003 e il piano dettagliato degli obiettivi adottato annualmente dal Segretario generale rappresentano il piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Stabilisce, inoltre, che la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente,

presentata dal Segretario generale all'Ufficio di presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta il documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

Con deliberazione n. 5 del 29 dicembre 2020, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il "Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale", in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 della medesima Amministrazione. L'Ufficio di presidenza, con determinazione n. 248 del 25 maggio 2021, ha espresso parere favorevole sul Piano dettagliato degli obiettivi relativi all'anno 2021, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 22/2010.

Il Piano della performance è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Relazione sulla performance

L'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 96/31 del 8 giugno 2021, ha approvato la Relazione sulla performance, successivamente approvata dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 15 nella seduta n. 29 del 22 giugno 2021.

La relazione sulla performance è pubblicata nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n.57/20 del 9 marzo 2021, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023.

Tale programma è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Validazione della relazione sulla performance

L'Organismo interno di valutazione ha validato la relazione sulla performance 2020, con documento del 28 aprile 2021, pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente

MODULO II

Illustrazione dell'articolato del contratto

Il contratto decentrato integrativo 2021 per il personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale disciplina la destinazione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1 MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

L'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 28 (legge di stabilità per il 2016) disponeva che: a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Tale disposizione legislativa è stata abrogata dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha statuito letteralmente che "1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione

del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

Nel contesto organizzativo dell'Assemblea legislativa regionale, le modifiche introdotte dall'articolo 7 della legge regionale 10 marzo 2016, n.4 (Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 e alla legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22) hanno avuto effetti diretti sulla determinazione delle risorse del Fondo contrattuale 2016 del personale dirigente.

L'importo del Fondo è stato infatti determinato in attuazione dell'articolo 7 della suddetta legge regionale che, al fine di procedere al riordino dell'assetto organizzativo della dirigenza generale dell'Assemblea legislativa, ha qualificato la figura del Segretario generale, introdotta dalla stessa legge, come una struttura organizzativa di massima responsabilità ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 ed ha previsto che confluisce nella dotazione organica della dirigenza, la quale resta tuttavia determinata nella misura prevista dalla Tabella A allegata alla legge regionale 14/2003. La stessa disposizione legislativa ha disposto inoltre che, a seguito dell'attuazione del processo di riordino, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del medesimo contratto collettivo, in modo tale da prevedere, quale limite alla rideterminazione del Fondo per le indennità di posizione e di risultato del personale dirigente, una spesa annuale per la Regione comunque inferiore a quella derivante dalla somma delle risorse di tale Fondo nel 2014 e delle somme destinate alla copertura del trattamento economico del direttore generale, poste a carico del bilancio regionale del medesimo anno ed ha stabilito altresì che, in sede di prima applicazione, le indennità di posizione e di risultato del soggetto cui viene attribuito l'incarico di Segretario generale sono provvisoriamente definite sulla base del migliore trattamento riservato ai dirigenti dei servizi assembleari e sono a carico del Fondo per la remunerazione di tali indennità come individuato alla data di entrata in vigore della medesima legge fissando il termine di due mesi per procedere all'adeguamento del Fondo e al conguaglio del trattamento economico spettante al Segretario generale.

In attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 4/2016, il limite alla determinazione del Fondo è pari ad euro 540.553,20, risulta che dalla somma di euro 364.153,20, relativa al Fondo 2014, ed euro 176.400,00, relativa al trattamento economico previsto per il direttore generale e posto a carico del bilancio regionale del medesimo anno. In data 6 dicembre 2016 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione n. 434, ha determinato in euro 431.653,20 l'ammontare delle risorse del Fondo 2016 per la retribuzione di posizione di risultato del personale dirigente.

Quanto alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale sono stati definiti dall'Ufficio di presidenza, con deliberazione n.197/40 del 30 marzo 2016, e successivamente confermati con deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018. L'ammontare complessivo di tali importi, con riferimento agli incarichi conferiti, determina poi l'esito della ripartizione del Fondo in sede di contrattazione decentrata. Per ciò che attiene alla retribuzione di posizione e risultato del Segretario generale il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con decreto n. 16 del 31 marzo 2016, ha nominato il Segretario generale ed ha stabilito, per tale incarico una retribuzione annua di posizione di euro 75.000 ed una retribuzione annua di risultato massima di euro 15.000,00. I medesimi importi sono poi stati confermati sia per la nomina del Segretario generale, disposta con il decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale n. 8 del 22 dicembre 2017, e per quella disposta con il decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale n. 4 del 21 maggio 2019.

Il Fondo 2020, determinato con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 910/221 del 30 giugno 2020, ammonta, quindi, ad euro 454.153,20, pari all'importo del 2018 e del 2017 (quest'ultimo determinato, così come evidenziato dalla Corte dei Conti, con riferimento alla cifra del 2016, integrata di euro 22.500,00; tale integrazione, effettuata ai sensi della legge regionale n. 4/2016, attiene alla differenza tra i 90.000,00 euro previsti per l'intero anno e i 67.500,00 già inseriti nel Fondo 2016).

La consistenza del Fondo 2020 determinato con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza 910/221 del 30 giugno 2020 **deve tuttavia essere di nuovo considerata in esito alle risultanze del giudizio di parificazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019.**

Infatti, In occasione delle verifiche preliminari al giudizio di parifica, la Corte dei Conti ha richiesto, tra l'altro, chiarimenti in merito alla quantificazione del fondo relativo alla contrattazione integrativa della dirigenza. La vicenda è già stata oggetto di attenzione nei precedenti giudizi di parifica, nei quali, tuttavia, la Corte dei Conti prendeva atto che, assunta dal Consiglio regionale una diversa interpretazione delle norme di riferimento, comunque si realizzavano sostanziali risparmi di spesa, analoghi a quelli perseguiti dalla normativa statale. Diverso, invece, è stato l'approccio nel giudizio di parifica del Rendiconto 2019. Infatti, sulla medesima vicenda, svolta una specifica istruttoria, ha raccomandato, la Sezione di controllo, un'attuazione conforme al dato letterale della norma statale. Il Procuratore ha convenuto su tale posizione, e ha paventato, ancorché si siano realizzati dei risparmi di spesa, il configurarsi di un danno causato dall'indebito vincolo temporaneo di risorse pubbliche. Si procede quindi, qui di seguito, a dare evidenza: alla richiesta della Corte dei Conti in occasione delle verifiche preliminari al Giudizio di parifica; alla risposta fornita dal Consiglio regionale; alla posizione espressa dal Procuratore generale e dalla Sezione di controllo.

Nello specifico, la Corte dei Conti in occasione delle verifiche preliminari al Giudizio di parifica **ha formulato la seguente richiesta:** *Con riferimento alla decurtazione del fondo della dirigenza del Consiglio, di cui all'art. 9 comma 2bis del d.l. 78/2010, risulterebbe che l'amministrazione non ha provveduto alla stessa sulla base dell'interpretazione della circolare della Conferenza delle regioni n. 11/116/CR/C1. Si chiede di conoscere l'importo che sarebbe stato determinato ai fini della predetta decurtazione, ove si fosse tenuto conto delle cessazioni dal servizio nel periodo di riferimento per l'applicazione*

A tale richiesta il Consiglio regionale ha **dato riscontro con nota n.3232 del 28 maggio 2020, confermando che** *In merito a quanto richiesto sulla decurtazione del fondo della dirigenza dell'Assemblea legislativa regionale, di cui all'articolo 9, comma 2bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, si rappresenta che l'Assemblea legislativa regionale si è puntualmente attenuta a quanto indicato nella circolare della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 11/116/CR/C1 (Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 178 in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio sanitario nazionale convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), di cui si riporta qui di seguito stralcio:*

(...)

1) il riferimento temporale di applicazione: la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio, distinguendo tra categorie e dirigenza e tenendo conto delle eventuali unità ancora da assumere di competenza, nell'ambito del programma triennale – piano occupazione annuale; inoltre nel calcolo dell'entità annuale di riduzione delle risorse si dovrà tener conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi entro il 31 dicembre, in ogni caso preventivamente all'erogazione nell'anno successivo del quantum spettante con riferimento all'anno di competenza precedente. Il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell'anno 2012 (per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell'anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell'anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013;

2) individuazione delle voci accessorie da ridurre: vanno decurtate le risorse destinate alla corresponsione di tutti gli elementi retributivi accessori, con esclusione:

- degli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi dirigenziali poiché rientrano nell'esercizio delle prerogative di organizzazione degli uffici a garanzia dell'ordinario funzionamento delle amministrazioni;(...)

Si ricorda poi che la questione era già stata segnalata all'interno della Relazione sulla verifica amministrativo – contabile presso la Regione Marche eseguita, dal 7 ottobre al 7 novembre 2013, dal Servizio ispettivo della Ragioneria dello Stato il Servizio, il quale preso atto della linea interpretativa assunta dal Consiglio regionale in applicazione dei *criteri individuati nella circolare n. 117116/CR05/C1 della Conferenza delle Regioni posizione e risultato, secondo la quale il fondo per il trattamento*

accessorio non dovrebbe essere ridotto, pur al cessare di dirigenti, qualora la relativa posizione non venga soppressa, affermava che:

Tale linea interpretativa rischierebbe di privare di ogni effetto sui fondi dirigenziali l'art.9, c. 2-bis, sennonché la DUP 931/112 quantifica il risparmio nella gestione del fondo contrattuale 2011 (€ 191.725,60), derivante dalle vacanze dei posti dirigenziali e dalle modifiche organizzative intervenute, e, in luogo di portarlo ad incremento del fondo 2012 e distribuirlo ai dirigenti sotto forma retribuzione di risultato, lo riversa alla Giunta quale economia. In sostanza, il fondo effettivamente distribuito ai dirigenti sotto forma di retribuzione di posizione e di risultato nel 2011 ammonta a soli € 250.623 e quello 2012 ad € 178.578, senza gli ulteriori incrementi derivanti dai risparmi dell'anno precedente. **Il risultato sostanziale è analogo a quello che deriverebbe da una riduzione del fondo disponibile.**(...)

Ricordato quanto sopra riassunto, al fine di dar conto puntualmente, di quanto l'operato dell'Amministrazione assembleare nel caso di specie della quantificazione del fondo di contrattazione integrativa della dirigenza, risulti sostanzialmente rispettoso della ratio delle disposizioni dettate dallo Stato per il contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni si fa presente che, qualora si fosse operata la decurtazione con riferimento alla dinamica dei dirigenti cessati, senza alcuna considerazione delle indicazioni rese dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'esito sulla consistenza dei fondi sarebbe stato, secondo i criteri dettati dalla **Circolare della Ragioneria dello Stato n.12 del 15 aprile 2011**, quello rappresentato nella seguente tabella:

2010						fondo	364.153,20	
gen	dic	MEDIA						Riduzioni
9	7	8						
2011								
gen	dic	MEDIA		riduz				68.278,73
7	6	6,5	81,25%	18,75%		295.874,48		
2012								
gen	dic	MEDIA						113.797,88
6	5	5,5	68,75%	31,25%		250.355,33		
2013								
gen	dic	MEDIA						136.557,45
5	5	5	62,50%	37,50%		227.595,75		

Come emerge dai dati rappresentati:

a) il fondo del 2011, se applicate le riduzioni, sarebbe risultato pari ad euro 295.874,48, con una riduzione rispetto al 2010 pari ad euro 68.278,73, mentre nell'anno 2011, pur non applicate le riduzioni, il fondo effettivamente distribuito, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, è stato di euro 250.623,00;

b) il fondo del 2012, se applicate le riduzioni, sarebbe risultato pari ad euro 250.355,33, con una riduzione rispetto al 2010 pari ad euro 113.797,88, mentre nell'anno 2012 il fondo effettivamente distribuito, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, è stato di euro 178.578,00;

c) il fondo del 2013, se applicate le riduzioni, sarebbe risultato pari ad euro 227.595,75, con una riduzione rispetto al 2010 pari ad euro 136.557,45, mentre nell'anno 2013 il fondo effettivamente distribuito, a titolo di retribuzione di posizione e risultato, è stato invece pari ad euro 176.200,00.

Nel periodo preso in considerazione, quindi, il fondo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato distribuito ai dirigenti assembleari risulta essere inferiore a quello che si sarebbe determinato con le richiamate riduzioni e, per di più, le economie registrate, e non distribuite, sono state superiori alle riduzioni che si sarebbe preteso di applicare al fondo.

In sede di audizione preliminare al Giudizio di parifica con i magistrati della Sezione di controllo e con il Procuratore della Repubblica il Consiglio regionale ha ribadito la propria posizione, che tuttavia non è stata accolta dalla Corte dei Conti. Infatti, il Procuratore generale si è espresso in sede di requisitoria orale nei termini seguenti: (...) *il Contratto decentrato integrativo del Personale della Dirigenza della Assemblea Legislativa, sottoscritto il 26 novembre 2019; la determinazione del relativo Fondo ex articolo*

26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 è quantificata, nella Relazione della Sezione di controllo, in euro 454.153,20 commisurati all'importo dell'anno 2014 (euro 364.153,20) incrementato di euro 90.000,00 destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del Segretario generale; per quanto riguarda le decurtazioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, non è stata effettuata alcuna decurtazione; come evidenziato in occasione dei giudizi di parifica precedenti, pur essendovi state due cessazioni (di cui una intervenuta nel 2011 relativa al Dirigente della Posizione Autorità indipendenti; una nel 2012 relativa al Dirigente dell'Area Servizi Assembleari), l'Amministrazione ha omesso di operare qualsiasi taglio sulla base dei contenuti della sopra richiamata Circolare interpretativa della Conferenza Stato Regioni; con nota prot. 3232 del 28 maggio 2020, il Consiglio Regionale ha fornito dimostrazione del rispetto del limite di legge, per gli anni dal 2011 al 2013, pur considerata la predetta decurtazione dello specifico Fondo nonché ha dichiarato il rispetto dello stesso anche con riferimento "al periodo preso in considerazione"; la Sezione, nell'annotare che la Giunta ha optato per l'interpretazione più aderente all'ordinamento, considerato che similmente a quanto già avvenuto nei precedenti esercizi anche per l'anno 2019 le economie di fine esercizio non sono state riportate in incremento del Fondo dell'anno successivo, **ha raccomandato al Consiglio "di adeguarsi alla già indicata interpretazione normativa, più aderente al dato letterale, come già segnalato nei precedenti giudizi di parifica". Aderisce questa Procura regionale al rilievo della Sezione di controllo annotando che anche il solo indebito vincolo temporaneo di risorse pubbliche - ancorché poi non utilizzate - si traduce in un danno per mancata destinazione delle stesse a finalità di pubblica utilità.**

La Sezione di controllo ha espressamente dichiarato: (...) Con riguardo alla gestione del personale e alla relativa spesa, l'analisi ha evidenziato un quadro generale sostanzialmente positivo, con alcune criticità illustrate nella relazione.(...) Il fondo destinato alla remunerazione della retribuzione accessoria del personale dirigente dell'Assemblea, in relazione ai vincoli posti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, e Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche | Parificazione rendiconto 2019 22 dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, non ha subito le decurtazioni previste dalla disciplina vigente, nonostante le cessazioni intervenute nel periodo successivo al 2011. **Pur considerando che, similmente a quanto già avvenuto nei precedenti esercizi, anche per il 2019 le economie registrate alla fine dell'anno non sono state riportate in incremento del fondo dell'anno successivo, si raccomanda di adeguarsi alla indicata interpretazione della normativa in esame, come già segnalato nei precedenti giudizi di parifica.**

Preso atto della raccomandazione espressa dalla Corte dei Conti, si è disposta la riduzione dell'ammontare del Fondo della dirigenza, secondo i criteri indicati dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n.12 del 15 aprile 2011. L'ammontare della riduzione, così come già esposto nell'ambito delle verifiche preliminari al Giudizio di parifica al Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019, da applicare al fondo è pari ad euro 136.557,45.

La consistenza del Fondo in esito a tale riduzione è pari ad euro **317.595,79** .

Il Contratto nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area funzioni locali 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, all'articolo 57 contiene una nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che prevede al comma 1 che: *dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, e al comma 2 che : Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:* a) *unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno.*

L'importo definito ai sensi dell'indicato comma 2 è pari ad euro 317.595,79, così come rideterminato con la ci tata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.31/10 del 15 dicembre 2020. La relativa certificazione del Collegio dei revisori è stata resa il 15 dicembre 2020 (registro protocollo n.8066 del 29 dicembre 2020).

Fondo anno 2021					
articolo 57					
comma 2, lettera a):					
unico importo annuale certificato					
dell'anno di sottoscrizione(17/12/2020)					317.595,79

L'articolo 56 del medesimo CCNL del 17 dicembre 2020 dispone in merito all'Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato, con l'indicazione che:

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.*

2. *Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.* In merito all'ammontare nel monte salari 2015 relativo ai dirigenti del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale ha comunicato, con nota mail del 12 gennaio 2021, l'importo pari ad euro 533.573,97. Su tale importo è determinato nella misura dell'1,53% l'incremento destinato alla retribuzione di posizione e, per la parte residuale, alla retribuzione di risultato, pari ad euro 8.163,68.

L'ARAN ,con il parere AFL33, ha reso dei chiarimenti in merito al calcolo dell'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell'art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all'Area delle Funzioni locali, indicando che:

“Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.(...)che la disposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l'incremento resta costante nel tempo (...)che una parte dell'incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato.Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni. “

L'incremento previsto dall'articolo 56 determina, quindi, per espresso rinvio operato dall'articolo 57, un incremento del fondo 2021 pari al 1,53% del monte salari 2015: euro 8.163,68; il medesimo importo finanzia gli incrementi della retribuzione di posizione negli anni 2018,2019 e 2020, nella misura stabilita dal comma 4 dell'articolo 54 del CCNL del 17 dicembre 2020 : euro 409,50 annuo lordo, comprensivo della tredicesima, relativo a tutte le posizioni dirigenziali coperte all'1 gennaio 2018; e per la parte residuale finanzia a retribuzione di risultato .

L'ammontare delle indicate risorse relative agli anni 2019,2019 e 2020 è rappresentato, in modo costante per ciascuno degli anni, nel seguente prospetto:

	a decorrere dal 1 gennaio 2018			
Risorse di cui all'articolo 56:				
M.S.2015	1,53%			
533.573,97	8.163,68		anno 2018	8.163,68
			anno 2019	8.163,68
			anno 2020	8.163,68

L'Ufficio di presidenza nella seduta n.34 del 29 giugno 2021, con la determinazione n.317, ha deciso di:

- *approvare la determinazione dell'ammontare delle risorse del Fondo 2021 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale a cui si devono aggiungere, a titolo di arretrato, le quote di incremento previste dall'articolo 56 del CCNL pari all'1,53% del monte salari 2015;*

- *di demandare alla Posizione di funzione “Risorse umane” l'immediata redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti*

conseguenti.

Il Fondo 2021 è quindi determinato a regime in euro 325.759,47.

Contestualmente al Fondo 2021 sono contabilizzate le quote arretrate di incremento previste dall'articolo 56 per gli anni 2018,2019 e 2020 pari ad euro 24.491,05.

1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate, individuate con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.108/34 del 29 giugno 2021 (Determinazione delle risorse del Fondo 2021 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale), sono pari ad euro euro **325.759,47** secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Fondo anno 2021				
articolo 57				
comma 2, lettera a):				
unico importo annuale certificato dell'anno di sottoscrizione(17/12/2020)				317.595,79
Risorse di cui all'articolo 56:				
M.S.2015		1,53%		
533.573,97		8.163,68		8.163,68
RiA personale cessato al 31 dicembre 2020				0
comma 2, lettera b):				
risorse previste da disposizioni di legge				0
comma 2, lettera c):				
importo corrispondente alla RIA del personale cessato dall'anno successivo				0
comma 2, lettera d):				
somme connesse al principio di onnicomprensività				0
comma 2, lettera e):				
somme autonomamente stanziare per adeguare il Fondo alle scelte organizzative entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia				0
Totale				325.759,47 A

Sezione II - Risorse variabili

Incrementi retribuzione di posizione e risultato 2018,2019 e 2020				
articolo 56	a decorrere dall 1 gennaio 2018			
Risorse di cui all'articolo 56:				
M.S.2015	1,53%			
533.573,97	8.163,68		anno 2018	8.163,68
			anno 2019	8.163,68
			anno 2020	8.163,68
			totale	24.491,05
				B

Le risorse variabili indicate in questa sezione non attegono all'ambito della contrattazione 2021 (parere Aran AFL33) e sono state, in parte (euro 19.611,17) liquidate contestualmente alla retribuzione di risultato 2020, mediante parziale utilizzo dell'economia del Fondo 2020.

Sezione III - Decurtazione de Fondo

In relazione all'intervenuta abrogazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208, l'importo del Fondo 2017 non deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Sono tuttavia stati decurtati euro 136.557,45 dal Fondo 2020, in ottemperanza alle risultanze del giudizio di parificazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Rendiconto generale della regione Marche per l'esercizio finanziario 2019.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione è la seguente:

totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della Sezione 1.1, euro **317.595,79**, a cui si aggiungono le quote a titolo di arretrati 2018,2019 e 2020 (1,53% M.S.2015) Sezione Risorse variabili pari ad euro **24.491,05**.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2 MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa destinazione come formalmente concordata in sede di contratto decentrato integrativo (ipotesi sottoscritta 3 dicembre 2021), è individuata nel punto 2 dello stesso contratto decentrato. Nello specifico le risorse del Fondo 2020 sono destinate a finanziare, per euro 210.338,20, la retribuzione di posizione e, per euro 40.000,00, la retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n 63/22 del 23 marzo 2021 (Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea legislativa regionale).

2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Le risorse storiche consolidate, individuate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.108/34 del 29 giugno 2021 (Determinazione delle risorse del Fondo 2021 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale), sono pari ad euro **325.759,47** di cui euro 250.338,20 non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.

Sono regolate dal contratto decentrato integrativo 2021 euro 26.703,73, finalizzati ad integrare la retribuzione di risultato.

2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Euro **48.717,55**(Fondo euro 325.759,47- euro 277.041,92)non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione)

2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

totale destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo, determinato dal totale della Sezione 2.1) pari ad euro 250.338,20; totale destinazioni da regolare di cui alla sez. 2.3 euro 26.703,73.

2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico -finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale: rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità; le risorse stabili ammontano ad euro 325.759,47 sono impiegate, per una quota pari ad euro 210.338,20, per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente (retribuzione di posizione).

3 MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo della contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente (2016)

Schema ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, completato dalle voci del Fondo come certificate relative al 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2018	Fondo 2019
Risorse Stabili	431.653,20	454.153,20	454.153,20
Risorse Variabili			
Totale Fondo	431653,2	454.153,20	454.153,20
Destinazioni non contrattate	252.704,38	267.533,40	245.327,97
Destinazioni Contrattate			
Totale destinazioni	252.704,38	267.533,40	245.327,97

Fondo 2020	Fondo 2021
317.595,79	325.759,47
317.595,79	325.759,47
248.700,20	250.338,20
	26.703,73
248.700,20	277.041,93

4 MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificata nell'articolazione riportata al modulo II.

4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.

Si rinvia alla sezione del modulo III

Dall'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente sono risultate economie pari ad euro **49.284,41**, che non sono state riportate tra le risorse variabili del Fondo 2021.

		2020		
	Fondo	317.595,79		317.595,79
Posizione		208.700,20		
Risultato		40.000,00		
Totale		248.700,20		248.700,20
				68.895,59
				Avanzo da versare a bilancio
Gestione Fondo		2020		
Posizione		208.700,20		
Risultato		40.000,00	A	
Totale		248.700,20		
util.avanzo				
	2019	0,00		
a carico				
del fondo		317.595,79		
	2020	248.700,20		
avanzo		68.895,59	C	
Arretrati 2018,2019,2020				
art.56 CCNL 2020				
parere ARAN AFL33 Arretrati risultato		19.611,17	B	
parte residua 1,53%MS 2015 (2018,2019,2020)				
		49.284,42	C-B	avanzo da restituire al bilancio

4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il Fondo troverà copertura per il personale a tempo indeterminato e determinato rispettivamente nei capitoli 110102/2 e 110102/3, nonché per gli oneri, pari ad euro 83.359,62, e l'IRAP, pari ad euro 29.771,29 rispettivamente, nei capitoli 110102/7 e 110102/8, del bilancio 2021. Gli impegni saranno assunti contestualmente al perfezionarsi delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto decentrato integrativo.

Il Presidente della delegazione di parte pubblica
Dott. Antonio Russi